

<BRANCH EXEMPTION> DAL 2017

Con provvedimento diffuso lo scorso 29 agosto, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative dell'**opzione** per il regime di **esenzione dei redditi** delle <stabili organizzazioni> all'estero, previsto dall'art. 168-ter del TUIR. Per le <stabili organizzazioni> costituite fino al 31.12.2016, l'opzione potrà avvenire nella **dichiarazione dei redditi 2018**, con effetto dal **periodo d'imposta 2017**. Essa deve obbligatoriamente riguardare **tutte le <stabili> estere**, anche quelle aperte successivamente (all'opzione), che è valida solo se sia configurabile, in riferimento all'impresa italiana, una <branch> nello stato estero in base alla **convenzione contro le doppie imposizioni** tra quest'ultimo e l'Italia, ovvero, in **manca** di convenzione, in base ai **criteri previsti dall'art. 162 del TUIR**. L'art. 7 del provvedimento disciplina le **regole** per calcolare il **reddito o la perdita** della <branch> che usufruisce dell'esenzione. Gli utili e le perdite provenienti dalle stabili organizzazioni, incluse nel perimetro di esenzione, **non** concorrono alla determinazione del **reddito imponibile della <casa madre>**, ad **eccezione** degli utili provenienti da **paesi <black list>** (art. 167, comma IV, del TUIR), per i quali si applica il regime previsto.

PROFESSIONISTI: OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Lo scorso 29 agosto è entrata in vigore la legge annuale per il **mercato e la concorrenza** (Legge n. 124/2017), che prevede, tra l'altro, per i **professionisti**, l'obbligatorietà del **preventivo** in forma **scritta**, o **digitale**, sui compensi. Tale preventivo, di massima, deve essere fornito **anche senza** una specifica **richiesta** del cliente. La stessa legge interviene anche sulle **condizioni** generali delle **polizze** professionali per la responsabilità civile, che devono contenere l'offerta di un periodo di **ultrattività della copertura** per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta **entro i 10 anni successivi**, relative a fatti illeciti commessi nel periodo di **operatività della copertura** stessa. Tale disposizione trova applicazione **anche** alle polizze **in corso di validità**, con possibilità di rinegoziazione del con-

tratto a richiesta del contraente. E' altresì **rimosso**, per gli avvocati, il **divieto** di essere **associato a più di una associazione** professionale. Per tutte le categorie professionali, ora, è possibile costituire **società di qualsiasi tipo**, che abbiano per oggetto l'esercizio di **attività riservate**, scegliendo liberamente il tipo di società, con la sola condizione che il **numero dei soci professionisti** e la **partecipazione al capitale sociale** dei soci professionisti sia tale da determinare una maggioranza dei **2/3** di questi ultimi. Infine, per tutti i professionisti, iscritti ad Ordini e Collegi, è obbligatorio **comunicare i titoli posseduti** e le eventuali specializzazioni.

<BUONI PASTO>: NUOVE REGOLE DAL 9 SETTEMBRE

Lo scorso 9 settembre sono entrate in vigore **nuove regole**, riguardo alla disciplina dei <buoni pasto>, che attribuiscono al titolare il **diritto** ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al **valore facciale** del <buono>. In particolare: - è possibile **cumulare** fino ad un **massimo di 8 buoni pasto** (totale complessivo di spesa 42,32 euro per i <buoni pasto> cartacei e 56 euro per i buoni elettronici); - è stata **ampliata** la platea degli **esercizi convenzionati**, che ora comprende, oltre ai consueti, i venditori al dettaglio di prodotti alimentari, anche nei **luoghi di produzione o lavorazione**, ed i gestori di attività di **agriturismo**.

COMPENSI AMMINISTRATORI: RILEVANZA FISCALE

Come noto, i **compensi** agli **amministratori** sono **deducibili** dalla società mandante nell'esercizio in cui sono **corrisposti**. Col principio di <**cassa allargata**>, rientrano nell'esercizio precedente i compensi corrisposti **entro il 12 gennaio** (ed in questo caso, sempre per l'esercizio precedente, costituiscono **reddito tassabile per il percipiente**). Per individuare l'esercizio di competenza, non vi sono dubbi riguardo al **pagamento in contanti** o mediante **assegno** (rileva la consegna materiale alla controparte), mentre può sorgere qualche **dubbio** in ipotesi di **bonifico**. In questo caso rileva la **data** in

cui le **somme** sono **accreditate** al beneficiario (data in cui è emesso il bonifico), **indipendentemente** dalla **data di disposizione** o di **valuta**. E' quanto ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 20033 dell'11.8.2017.

PIANTE E GIARDINAGGIO: ALIQUOTA IVA

La cessione di **piante ornamentali**, e la relativa **messa a dimora** (generalmente considerata **accessoria** alla cessione), prevedono l'applicazione dell'IVA con l'**aliquota** del **10%** (Tabella <A>, n. 20, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972). Qualora invece la cessione delle piante avvenga nell'ambito di un **contratto d'appalto** finalizzato alla **sistemazione** o alla **realizzazione di un giardino** è necessario operare qualche distinzione. Se il contratto di cui sopra è stipulato nell'**ambito di interventi edilizi con aliquota IVA agevolata** (costruzione, interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.), sarà agevolata (con la medesima aliquota) **anche la realizzazione o sistemazione** del giardino, sempreché l'intervento in parola sia **accessorio a quello edile** e sia eseguito dalla **stessa impresa** che effettua i lavori edili, ovvero per **suo conto ed a sue spese** (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 216 del 4.7.2002). Negli **altri casi** l'aliquota è ordinaria.

CON LE DICHIARAZIONI 2017 NUOVI TERMINI DI PRESCRIZIONE

Per effetto della **legge di <stabilità> 2016** (art. 1, commi 130-131, Legge n. 208/2015), alle dichiarazioni che si **presenteranno nel corrente anno** (per il 2016), si applicheranno i **nuovi termini di decadenza** del potere di **accertamento** da parte dell'amministrazione finanziaria. Per tali dichiarazioni, il termine a disposizione dell'Agenzia è il **31 dicembre del quinto anno successivo** alla presentazione (anziché il quarto anno, come avviene per le dichiarazioni inviate fino al 2016, compreso). E' inoltre stata **eliminata**, sempre a partire dalle dichiarazioni 2017, per il 2016, la possibilità del **radoppio dei termini** in presenza di **violazioni** per le quali è stata presentata la **denuncia penale** per uno dei **reati tributari** contenuti nel D. Lgs. n. 74/2000. Ri-

cordiamo infine che, per le dichiarazioni dei redditi inviate **fino al 2016**, il raddoppio dei termini si applica solo a condizione che la **denuncia** (ai sensi art. 331 C.p.p.) sia stata **presentata entro i termini ordinari** di accertamento.

DAL 2017 POSSIBILE LA <FLAT TAX>

A partire **dall'esercizio 2017**, le **imprese individuali** e le **società di persone** potranno esercitare l'**opzione** per aderire al regime fiscale denominato **<flat tax>**. Esso consiste nell'assoggettare ad un'**aliquota fissa** di tassazione (24%) la parte di utili che resta **investita nell'impresa o nella società**, e di tassare **<per trasparenza>**, come avviene attualmente, la parte di **utile** che viene **distribuita** (o che è destinata alla distribuzione senza formalità). Tale regime è **vincolante** per almeno **5 anni**; per chi intende iniziare dall'esercizio **2017**, l'opzione deve essere esercitata nella **dichiarazione** che si presenterà **nel 2018** per i redditi 2017. Ulteriore requisito per aderire al regime è la tenuta della **contabilità ordinaria**, eventualmente **anche per opzione**. La **scelta** di **<reinvestire>** (o non distribuire) tutto o parte dell'utile è **revocabile**; qualora si **modifichi la decisione**, sarà assoggettata a **tassazione <per trasparenza>** (a carico dell'imprenditore o dei soci) la parte di reddito in un primo tempo **<vincolata>** (e tassata al 24%), poi distribuita (o destinata alla distribuzione), e lo **stesso importo** di riserva sarà considerato **<costo deducibile>** dal **reddito d'impresa**. Questo regime è particolarmente **indicato** per le imprese e le società che dispongono di **redditi imponibili elevati** e li lasciano per buona parte **in azienda**. Ulteriore **vantaggio** della capitalizzazione è costituito dall'**ACE**.

IVA: PRESTITO DI PERSONALE

Dopo numerosi interventi legislativi, di prassi e giurisprudenziali, è possibile delineare in modo preciso la disciplina **IVA del prestito di personale**, sia in ambito **nazionale**, sia quando intercorre tra **oggetti appartenenti** territorialmente a **paesi diversi**. In ambito nazionale, il prestito di personale è **escluso da IVA a due condizioni**: - che il personale prestatato garantisca le proprie prestazioni, all'impresa che se ne avvale, in posizio-

ne di **effettiva subordinazione**; - che sia **rimborso esclusivamente il costo del personale** prestatato (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali), **non** un importo **superiore, né inferiore**. Le **condizioni** indicate devono ricorrere **entrambe**. Riguardo ai prestiti di personale tra due soggetti passivi, da parte di uno residente ad uno non residente, la prestazione è in ogni caso **<fuori campo IVA art. 7-ter>** (la territorialità è fissata nel paese del soggetto beneficiario del servizio). Nell'ipotesi contraria, cioè di un soggetto non residente che presta personale ad un residente, quest'ultimo, sulla base del citato art. **7-ter**, applicherà la **normativa interna** sopra illustrata.

TFM: DETERMINAZIONE LIBERA

Come noto, mentre i **compensi** corrisposti agli **amministratori** sono deducibili col criterio di **cassa** in capo alla società mandante, il **<trattamento di fine mandato>** è deducibile per **competenza**, a condizione che sia determinato con **<data certa>** prima dell'inizio del rapporto (cioè **all'atto della nomina**). Una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco (n. 164 dell'11.7.2017), smentendo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, **entra nel merito della quantificazione del <Tfm>**, giudicando **accettabile** un accantonamento del **20%** del totale dei compensi annuali. Ciò, in quanto né il **Codice civile**, contrariamente a quanto avviene per il **<trattamento di fine rapporto>** dei lavoratori dipendenti (art. 2120), né altre norme fiscali, **ne stabiliscono l'entità, né la misura massima**. Il Dott. Rizzardi, commentando favorevolmente la sentenza (Sole-24 ore - 6.8.2017), aggiunge che, quanto determinato, rientra nella prassi corrente.

COSTI D'ESERCIZIO: COMPETENZA LEGATA AL BILANCIO

Per effetto del D.M. OIC 3.8.2017, è **possibile**, già dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata **entro il prossimo 31 ottobre**, tener conto (anche **fiscalmente**) dei **costi imputati a bilancio 2016**, divenuti **certi** per effetto di **eventi verificatisi dopo il 31.12.2016** (prima della redazione del bilancio). E' quindi possibile

non recuperarli a tassazione (con una variazione in aumento), come invece avveniva prima dell'emanazione del citato decreto. E' il caso tipico di un **contenzioso** con un fornitore, od un dipendente, in corso al 31.12.2016, che si conclude con una **transazione** od una sentenza nel mese di febbraio 2017.

MERCATO FINANZARIO

	12/09/17	05/09/17
EURIBOR		
3 mesi	-0,330	-0,330
6 mesi	-0,270	-0,270
1 anno	-0,170	-0,160
CAMBI	12/09/17	05/09/17
Euro - USD	1,1933	1,1890
Euro - yen	130,93	129,99
SPREAD	12/09/17	05/09/17
Btp vs BUND 10 years	168,4	172,5

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.